

Legge regionale
24 febbraio 2016 n. 4, art. 22

**Fondo di solidarietà per il patrocinio
legale alle donne vittime di violenza
e maltrattamenti**

www.regione.piemonte.it/antiviolenza

Finalità

Il Fondo è volto a sostenere le azioni contro atti di violenza e maltrattamenti contro le donne in sede giudiziaria e nella fase prodromica all'avvio delle stesse, ivi compreso l'eventuale ricorso a consulenza in ambito civilistico o a consulenza tecnica di parte

Chi può accedere al Fondo

1. Al Fondo possono accedere le donne vittime di violenza o maltrattamenti , senza limite di età, che abbiano le caratteristiche di seguito indicate:
 - a) abbiano scelto un avvocato o una avvocatata patrocinante iscritta agli elenchi di cui all'articolo 22, comma 2 della l.r. 4/2016;
 - b) siano domiciliate in Piemonte;
 - c) abbiano subito un reato con connotazioni di violenza o maltrattamenti contro le donne, compreso tra quelli di seguito indicati nell'Allegato A al presente regolamento. Nel caso in cui si facesse riferimento ad altri reati non compresi nell'elenco allegato fa fede il parere del Consiglio dell'Ordine competente che si esprime sulla ammissibilità al Fondo sulla base della l.r. 4/2016 e del presente regolamento;

Chi può accedere al Fondo

- d) il reato per il quale intendano avviare azione legale sia stato consumato o tentato sul territorio piemontese;
 - e) abbiano un reddito personale non superiore a otto volte quanto previsto dalla normativa nazionale in materia di Patrocinio a spese dello Stato. Ai fini dell'accesso ai benefici del Fondo si considera unicamente il reddito individuale della donna denunciante.
2. Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.

Chi può accedere al Fondo – Procedimenti civili

Per quanto riguarda i procedimenti in materia civile sono ammessi al Fondo quelli connessi a profili di violenza e maltrattamenti nei confronti delle donne riconducibili alla violenza di genere. La sussistenza di questa fattispecie è documentata dalla presenza di una parallela causa penale, o dall'avvenuto procedimento penale, e dalla dichiarazione dell'Ordine degli Avvocati competente per il rilascio del relativo parere.

Altre previsioni del Fondo

- 1) Sono altresì ammesse al Fondo anche le spese connesse alle attività relative all'esecuzione della sentenza.
- 2) Nel caso di persona minorenni o di persona la cui capacità di agire sia limitata o compromessa, la domanda può essere presentata da chi esercita la tutela legale o svolge le funzioni di amministratore di sostegno.
- 3) Nel caso di omicidio, la domanda può essere presentata da persona che abbia la qualità di erede.
- 4) Le persone che rientrano nell'applicazione del gratuito patrocinio a spese dello Stato possono accedere al Fondo solo per le spese che non rientrano nell'ambito di applicazione della suddetta normativa.
- 5) Al fine di individuare il periodo di copertura del Fondo, vale la data di commissione dell'illecito.

Requisiti per essere iscritti agli Elenchi degli avvocati e delle avvocate specialiste

Gli avvocati/e che ne facciamo domanda possono iscriversi agli Elenchi se hanno:

1. anzianità di iscrizione all'Albo di almeno 3 anni ed assenza di sanzioni disciplinari ;
2. iscrizione agli elenchi degli avvocati e delle avvocate abilitati al patrocinio a spese dello Stato;
3. partecipazione agli specifici corsi di formazione e aggiornamento che saranno organizzati e/o riconosciuti dall'Ordine e dalla Regione Piemonte.

Criteri di erogazione

**L'erogazione della disponibilità del Fondo
prevede due fasi:**

- a) ammissione al Fondo**
- b) liquidazione**

Criteri di erogazione - Ammissione

Gli avvocati e le avvocate patrocinanti scelti dai soggetti aventi diritto presentano domanda di accesso al Fondo sulla base di un modello e seguendo la procedura indicata dalla Regione Piemonte e/o dall'ente gestore. Tali modelli e procedure saranno disponibili sul sito della Regione Piemonte.

La domanda di ammissione al Fondo deve essere presentata presso il Foro di appartenenza dell'avvocato/avvocata.

Le domande, corredate da un parere scritto in ordine alla loro ammissibilità espresso dal Consiglio dell'Ordine, sono trasmesse alla Regione e/o all'ente gestore che decide entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta e comunica immediatamente le sue decisioni agli uffici del Consiglio dell'Ordine competente ed al soggetto che ha presentato la domanda.

Contro la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

Criteri di erogazione - Liquidazione

La liquidazione del contributo avviene al termine di ciascuna fase processuale o del mandato, come previsto in tema di patrocinio a spese dello Stato, sulla base di una richiesta di liquidazione che, corredata da un parere di congruità pronunciato dal Consiglio dell'Ordine, è presentata alla Regione Piemonte e/o all'ente gestore.

I procedimenti che si chiudono con una conciliazione giudiziale o stragiudiziale e/o con remissione della querela sono liquidati con un compenso non superiore a 1.500,00 euro, qualora le spese legali non vengano poste a carico della controparte, previa relazione del difensore al Consiglio dell'Ordine competente sulle ragioni che hanno motivato tale scelta. Queste motivazioni, se ammissibili e non in contrasto con le finalità della l.r. 4/2016, devono essere contenute nel parere di congruità dell'Ordine.

La Regione o l'ente gestore provvede alla liquidazione del contributo o di parte di esso solo nel caso in cui l'Ordine abbia espresso un parere positivo di congruità, in presenza di tutta la documentazione necessaria, e solo dopo che l'avvocato/avvocata patrocinante abbia documentato tutti gli atti assunti per avviare e concludere le procedure relative al recupero di somme eventualmente statuite a favore della vittima.

Avverso la decisione di diniego e' ammesso ricorso entro 10 giorni dal ricevimento dello stesso presso la Commissione di cui all'articolo 6 che si esprime in via definitiva entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso. Le richieste di informazioni o chiarimento avanzate da parte della Regione e/o dall'ente gestore interrompono tali termini.

Criteri di erogazione – Recupero somme e controlli

1. La Regione e/o l'ente gestore può, in qualsiasi momento, anche dopo l'avvenuta liquidazione, effettuare verifiche sulle pratiche ammesse a contributo, anche in merito alle pratiche di recupero delle somme a favore della vittima della discriminazione.
2. Nel caso di recupero effettivo da parte della vittima di somme destinate dal giudice alla copertura delle spese legali, la Regione e/o l'ente gestore del Fondo richiede la restituzione del contributo concesso (tutto o parte di esso), informando contestualmente il Consiglio dell'Ordine.
3. Nel caso di condanna per calunnia del soggetto beneficiario del Fondo, l'ente gestore provvede ad attivare le procedure per il recupero di tutte le somme indebitamente elargite.
4. L'avvocato/avvocata è tenuto ad informare tempestivamente la Regione e/o l'ente gestore circa l'esito delle pratiche relative al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
5. Nel caso in cui dagli atti di causa risulti che il debitore sia nullatenente, l'avvocato/avvocata del soggetto beneficiario del Fondo è esonerato dall'intraprendere attività connesse al recupero delle spese legali stabilite dal giudice.
6. Nel caso di irregolarità la Regione e/o l'ente gestore procede al recupero del contributo, comunicando all'avvocato/avvocata e all'Ordine di appartenenza dello stesso/della stessa l'avvenuta richiesta di restituzione.
7. Avverso le decisioni dell'ente gestore e' possibile ricorrere presso la Commissione di cui all'articolo 6 entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di diniego, la quale procede ad assumere decisione definitiva entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Criteri di erogazione – Determinazione delle parcelle

Per la determinazione delle parcelle in sede di liquidazione da parte degli avvocati/delle avvocate patrocinanti si applicano i valori minimi stabiliti con il decreto ministeriale 10 marzo 2014, n. 55 (Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012), ridotti del 25 per cento.

REGIONE PIEMONTE

Direzione Welfare

Politiche per le pari opportunità, diritti ed inclusione, progettazione ed innovazione sociale

**Piazza Piemonte 1, 10127 Torino
tel. 0039.011.4324197/5505**

Dirigente: Dott. Osvaldo Milanese

Funzionari addetti: Dott.sa Francesca Agola, Vincenzo Cucco

Posta elettronica per informazioni:

patrocinio.legale@regione.piemonte.it

Posta certificata per presentazione domande e documenti ufficiali:

patrocinio.legale@cert.regionepiemonte.it

Sito web: www.regionepiemonte.it/antiviolenza